

S T A T U T O

ART.1) - DENOMINAZIONE -E' costituita ai sensi dell'art.2615 ter c.c. una Società Consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione **"GAL TERRA D'OTRANTO" SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"**

ART.2) - SEDE - La società ha sede in **Otranto** (LE).

Essa potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, agenzie, punti vendita, rappresentanze, filiali, uffici e depositi altrove ed anche all'estero nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART.3) - DOMICILIAZIONE - Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per quanto concerne i rapporti con la società, è quello ultimo risultante dall'iscrizione presso il registro imprese.

ART.4) - DURATA - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) Tale scadenza potrà essere prorogata o la società anticipatamente sciolta, previa delibera assembleare secondo le modalità di legge.

ART.5) - SCOPO E OGGETTO - La società ha scopo consortile e pertanto non persegue fini di lucro e si propone lo svolgimento delle seguenti attività:

è costituita in via prioritaria allo scopo di realizzare, in funzione di Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) tutti gli interventi previsti da programmi di sviluppo locale P.S.L., nell'ambito di programmi di Sviluppo Rurale della Regione Puglia. La società inoltre potrà indirizzare proprie iniziative volte al sostegno ed alla promozione dello sviluppo socio-economico e territoriale, svolgendo un'attività di coordinamento e di gestione tecnico-amministrativa di piani e progetti integrati in coerenza con gli indirizzi ed i vincoli di programmazione stabiliti a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e locale. Essa opera, in particolare e senza che l'elenco costituisca limitazione, nei seguenti ambiti:

- raccolta, catalogazione, monitoraggio delle informazioni dei fenomeni territoriali;
- organizzazione ed utilizzo delle informazioni relative ai diversi aspetti del territorio;
- ricerche di mercato, studi di fattibilità, progetti di sviluppo, servizi alla progettazione;
- animazione e promozione dello sviluppo rurale;
- assistenza tecnica allo sviluppo;
- concorso allo sviluppo delle zone rurali;
- orientamento, formazione professionale ed aiuti all'occupazione;
- promozione dello sviluppo turistico ed agriturismo delle zone rurali;
- sostegno ed assistenza alle piccole e medie imprese agricole, artigiane, industriali e del terziario;
- valorizzazione e commercializzazione dei prodotti relativi, con valenza prioritaria per quelli naturali, tipici ed originali;
- conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientali;
- tutela e miglioramento dell'ambiente e della qualità della vita, potenziamento dei servizi alle famiglie ed alle imprese;
- cooperazione tra territori rurali per attività connesse agli scopi sociali;
- azioni per il riequilibrio della posizione di debolezza contrattuale ed economica del consumatore delle aree rurali, attraverso azioni di informazione ed educazione al consumo;
- innovazione tecnologica;
- studi, consulenze e ricerche in campo socio-economico, territoriale ed ambientale, attività seminariali, convegni, divulgazioni;
- gestione di servizi consortili in tutti i settori di attività di comune interesse;
- ogni altra azione connessa o comunque anche indirettamente utile alle precedenti.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, bancarie, industriali ed immobiliari che saranno necessarie ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e

strumentale e, comunque, con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie reali e personali anche a favore di terzi, nonché assumere solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio.

La società potrà infine creare o assumere rappresentanze, concessioni e agenzie o istituire filiali, sia in Italia che all'estero.

La società, per il conseguimento degli scopi sociali potrà realizzare la propria attività in forma diretta o stipulare convenzione con professionisti, società specializzate, istituti di credito, enti ed associazioni.

La società inoltre potrà partecipare a consorzi, Associazioni Temporanee di Imprese e partecipare a gare d'appalto per l'aggiudicazione di commesse da parte di enti pubblici e privati.

ART. 6) - REQUISITI DEI SOCI - Possono essere soci della società Enti locali, Enti Pubblici Economici ed Enti Pubblici Territoriali e società da questi partecipate o controllate, Istituti bancari e finanziari, Camere di Commercio, Enti non commerciali, associazioni di rappresentanza delle Imprese industriali aderenti al sistema Confindustria, imprese private individuali e collettive, società di persone e di capitali, cooperative, Consorzi o altre forme associative di piccole Imprese, anche a carattere artigianale, società finanziarie ed Istituti di Credito, Enti di ricerca, Università e Istituti scolastici ed ogni altra organizzazione o istituzione a carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale che abbia svolto o che svolga attività connesse agli scopi di cui al precedente art.5

ART. 7) - CAPITALE SOCIALE - Il capitale sociale è fissato in euro
(..... /00) ed è diviso in quote di partecipazione, ai sensi di legge.

- per le deliberazioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c. nel rispetto di quanto stabilito al punto precedente;
- la società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

ART. 8) - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI

Le quote di partecipazione sociale sono liberamente trasferibili per causa di morte. Le quote di partecipazione sono liberamente cedibili per atto tra vivi a favore dei discendenti, degli ascendenti o del coniuge.

Qualora un socio intenda cedere a persone diverse da quelle sopra indicate la propria quota di partecipazione, è riservato agli altri soci regolarmente iscritti nel registro imprese il diritto di prelazione, in proporzione alla quota da ciascun socio posseduta, fermo restando che il trasferimento potrà avvenire solamente nei confronti dei soggetti indicati all'art.6

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria quota di partecipazione, dovrà informarne con lettera raccomandata l'organo amministrativo il quale ne darà comunicazione agli altri soci entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata. L'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

I soci, a parità di condizioni, potranno rendersi acquirenti delle quote offerte, in proporzione al valore nominale delle partecipazioni rispettivamente possedute, in modo da lasciare inalterato il preesistente rapporto di partecipazione nel capitale.

Nel caso in cui il numero delle quote sia insufficiente si procederà al sorteggio. Entro 30 giorni da quello in cui è fatta la comunicazione, i soci dovranno significare all'organo amministrativo con lettera raccomandata, se intendono esercitare l'acquisto. Scaduto tale termine s'intenderà che vi abbiano rinunciato.

In questa ipotesi la quota offerta in vendita può essere acquistata dal socio o dai soci che avranno nei termini comunicato di voler acquistare. Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la quota è liberamente trasferibile.

ART.9) - DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dalla legge dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci;

Le decisioni dei soci possono essere adottate:

- mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art.2479-bis c.c.;
- mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nondimeno devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale, ai sensi dell'art.2479-bis c.c. le deliberazioni che hanno ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni non assembleari sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

ART.10 - DIRITTO DI VOTO - Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro imprese alla data dell'adunanza. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

ART.11 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO - Salvo quanto infra previsto in materia di assemblea, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, come previsto dall'art.2479 c.c.. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ART.12 - ASSEMBLEA - Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente art.9, lettere D), E) ed F), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

Le Assemblee sono convocate mediante lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al domicilio dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza o mediante avviso recapitato direttamente a ciascun socio, regolarmente firmato per ricevuta, con l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso indicherà il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza in seconda convocazione, qualora la prima andasse deserta. Sono tuttavia valide le assemblee, anche se non convocate formalmente, quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e gli Amministratori e i sindaci, ove nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Se gli amministratori o i sindaci, quando nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservare agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di essere a conoscenza di tutti gli argomenti oggetto di discussione e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.13 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA - L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

ART.14 - DELEGHE - Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

ART.15 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA - Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART.16 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi previsti dal precedente art.9, lettere D), E) ed F), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

ART.17 - ORGANO AMMINISTRATIVO - La società può essere amministrata su decisione dei soci, alternativamente:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici membri;

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di

amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

ART.18 - DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE - Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli e gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea che provvede alla sostituzione.

Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica promuovono l'assemblea dei soci affinché la stessa provveda alla sostituzione.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

ART.19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri variabile da da 5 (cinque) a 15 (quindici), secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetto a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

La relativa documentazione è conservata dalla società.

ART.19/bis - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Con le maggioranze di cui al precedente articolo e nei casi previsti dalla legge, gli amministratori possono stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
- d) adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- e) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
- f) discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
- g) Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica;

le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

ART.20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO - L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

L'organo amministrativo potrà, quindi, acquistare, permutare ed alienare beni mobili ed immobili; effettuare pagamenti e riceverli rilasciandone quietanze; rinunciare ad ipoteche legali; fare qualsiasi operazione finanziaria, assumere obbligazioni anche cambiarie, contrarre mutui passivi e finanziamenti in genere con privati, Istituti di Credito, Banche, ed Enti di qualsiasi specie che esercitino il Credito ordinario, fondiario, agrario ed industriale, consentendo iscrizioni, riduzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche, privilegi e trascrizioni sia presso l'Ufficio del Territorio che presso la competente Cancelleria del Tribunale; compiere qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro Ufficio pubblico o privato ed in particolare presso Banche, con prelevamento - anche allo scoperto - con esonero per tutti i detti Enti, Banche e Uffici da ogni responsabilità.

L'Organo Amministrativo potrà infine richiedere i benefici e le provvidenze previsti dalla Normativa Comunitaria Europea, da quella nazionale, nonché dalla normativa a favore del Mezzogiorno e da quelle Regionali e potrà espletare tutte le

formalità necessarie per il conseguimento degli stessi.

Con precisazione che l'elenco che precede è solo esemplificativo e non tassativo, essendo conferiti, come si è detto all'Organo Amministrativo tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. e comunque nel rispetto dell'art.2475 5^o comma.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi sia congiuntamente che disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta in mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

ART. 21 - RAPPRESENTANZA - La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'amministratore unico, al presidente del Consiglio di amministrazione o al Vice Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ART. 22 - COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, nonché determinare un'indennità per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

ART. 23 - ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare il collegio sindacale o il revisore.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

ART. 24 - COMPOSIZIONE E DURATA

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio delle carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

ART. 25 - CESSAZIONE DELLA CARICA

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

ART.26 - COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408 primo comma c.c. .

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

ART.27 - REVISORE

Qualora, in alternativa al collegio sindacale e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomina per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART.28 - REGOLAMENTO INTERNO

Sulla base dei criteri stabiliti dai soci, l'organo amministrativo redige uno o piu' regolamenti interni che comprendono le norme per la determinazione delle quote o dei contributi degli associati, le sanzioni per le inadempienze, le norme per regolamentare i rapporti con il personale e quant'altro ritenuto utile o necessario per il buon funzionamento della società.

ART.29 OBBLIGHI DEI SOCI

Ciascun socio consorziato si assume l'obbligo di :

- a) garantire, ove cio' si renda necessario, anche per il tramite di terzi costituitisi fideiussori nel suo interesse, fino alla concorrenza della quota sociale posseduta, l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti dei terzi e, segnatamente, nei confronti degli istituti di credito finanziatori, per la esecuzione dell'attività di cui all'oggetto sociale;
- b) mettere a disposizione della società, fino alla concorrenza della quota sociale posseduta, con le modalità ed i termini stabiliti dall'organo amministrativo, le risorse di qualsivoglia natura, ivi compresa la manodopera, i macchinari e le attrezzature occorrenti per l'esecuzione dell'attività;
- c) provvedere, nei termini stabiliti dall'organo amministrativo al rimborso in favore della società, della quota parte di sua spettanza dei costi da questa sostenuti per l'esecuzione dell'attività.

ART.30 - RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione

delle decisioni riguardanti :

- il cambiamento dell'oggetto della società;
- la trasformazione, la fusione e la scissione della società;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- il trasferimento della sede della società all'estero;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste per autonomia contrattuale;
- il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468 comma 4 del c.c.;
- l'aumento di capitale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto.

Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione all'Organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata A.R. , che dovrà essere inviata entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità e del domicilio del recedente. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede sociale; esso non può essere esercitato e, se esercitato, è privo di efficacia se entro novanta giorni dall'esercizio del recesso la società revoca la delibera che lo legittima o se è deliberato lo scioglimento della società.

ART.31 - ESCLUSIONE

L'esclusione di un socio deve risultare da decisione dei soci assunta con delibera assembleare, su proposta dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 2479 -bis c.c..

L'esclusione può aver luogo :

- a) se il socio consorziato sia gravemente inadempiente alle obbligazioni assunte in forza del presente statuto ed, in particolare, in tutti i casi di violazione degli obblighi sanciti dall'art.29 nonché per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge e dai regolamenti, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del socio o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- b) il socio consorziato sia dichiarato fallito e/o sottoposto a qualsivoglia altra procedura concorsuale ivi compresa la c.d. amministrazione straordinaria, e/o che comunque abbia fatto istanza di ammissione ad una qualsiasi delle procedure concorsuali suddette e/o sia sottoposto a gestione commissariale;
- c) il socio consorziato perda i requisiti di moralità richiesti per il nulla osta al rilascio della certificazione antimafia.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività della società, per decisione dell'organo amministrativo, il quale deve contestualmente convocare l'assemblea perché deliberi in merito. L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della relativa delibera assembleare.

Detta comunicazione deve essere fatta dall'organo amministrativo a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

La deliberazione può essere impugnata davanti al soggetto preposto a fungere da arbitratore, ai sensi del successivo art.

L'impugnazione ha effetto sospensivo della deliberazione.

Trascorsi trenta giorni senza che la deliberazione sia stata impugnata, essa diviene immediatamente operante.

ART.32 - LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Ai sensi dell'art. 2609 c.c., la quota di partecipazione del socio receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quella degli altri

ART.33 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, da approvarsi entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno destinati a riserva straordinaria con divieto di ripartizione degli utili tra i soci sotto qualsiasi forma. E' fatto altresì divieto di distribuire ai soci gli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

ART.34 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo, deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge .

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Per ogni caso di scioglimento è vietata la distribuzione di utili o avanzi di esercizio, di ogni genere e sotto qualsiasi forma.

ART. 35.- CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra società e soci in relazione al rapporto sociale o all'interpretazione e all'esecuzione del presente statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale ad eccezione delle controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, verranno deferite a un Arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

L'Arbitro giudicherà secondo equità e senza formalità e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dal D.LGS. 17 gennaio 2003, n.5.

Le modifiche e la soppressione della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 30

ART.36- RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia di società consortili e, in via analogica, alle norme in tema di società commerciali e di consorzi.